

troviamo dinanzi ad un diritto quesito che bisogna rispettare e che io non credo che possa ritenersi menomamente pregiudicato nè dall'articolo 32, nè dal capoverso della Commissione. Infatti in un caso come questo è il titolo contrattuale che sarà fatto valere dall'erede o dal successore per reclamare a proprio beneficio i vantaggi derivanti dal contratto e la continuazione a beneficio suo del contratto medesimo.

È in questo senso che volevo, direi quasi, uno schiarimento. Mi pare che non ve ne sia bisogno. In ogni modo la questione, se può sorgere, la si risolva solo con lo stato di fatto costituito dal titolo interceduto fra questo assuntore o appaltatore e i suoi eredi e successori da un lato, e dall'altra parte l'amministrazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Pozzato insieme con altri colleghi propone il seguente emendamento:

« Aggiungere:

« Ogni spacciatore che al momento della pubblicazione di questa legge abbia gestito lo spaccio con soddisfazione dell'amministrazione per due novenni consecutivi senza interruzione, è nominato a vita.

« Pozzato, Cimorelli, Faelli, Numa Campi, Teso, Ferrarini, Dell'Acqua, Gaudenzi, Battelli, Ferri Giacomo, Angiolini, Landucci, De Felice-Giuffrida, Borghese, Pinna, Rondani, Credaro, Giuliani, Valli Eugenio ».

Non essendo presente l'onorevole Pozzato, s'intende che abbia ritirato il suo emendamento.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

ABIGNENTE, relatore. Limitandomi alla sola questione prospettata dall'onorevole Fani, debbo dire che singolarmente l'amministrazione delle privative, come ogni altra amministrazione di Stato, è usata a mantenere gli impegni presi, sopra tutto se presi contrattualmente. Però non vorrei che si desse una estensione latissima a questa dichiarazione che mi permetto di fare perchè conosco la questione e conosco anche i sistemi dell'amministrazione delle privative.

Certamente la parola « successori » non si può intendere nel senso latissimo, non si può ammettere che lo spacciatore il quale è niente altro che un commerciante, un assuntore di un appalto governativo, possa la-

sciare il suo esercizio, per testamento, ad un terzo. Nominarlo poi spacciatore all'ingrosso, sarebbe sovvertire ogni ragione giuridica e tutto lo speciale diritto finanziario. Non è possibile ammettere che per testamento si possa da parte dello spacciatore all'ingrosso creare un nuovo spacciatore all'ingrosso, alle spalle dell'amministrazione; poichè sarebbe lo stesso che sovrapporre la volontà del privato a quella dello Stato. Spero che l'onorevole Fani si dichiarerà soddisfatto.

FANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

FANI. Accetto questa interpretazione, come esauriente schiarimento della domanda, ma io nel caso, che ho detto, accennavo non ad atti successivi, ma a contratti. Del resto abbiamo il codice civile, che dice che cosa sono i successori e gli eredi, e, per conseguenza, la interpretazione sarà data dal nostro diritto scritto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 32.

(È approvato).

Art. 33.

Salva la disposizione del successivo articolo 38, nulla è innovato nei riguardi degli attuali rivenditori circa la durata e le condizioni delle concessioni ad essi fatte; però quelli nominati per effetto degli articoli 3 e 4 della legge 3 febbraio 1901, n. 50, e degli articoli 7 ed 8 della legge 22 luglio 1906, n. 534, hanno l'obbligo di corrispondere il canone di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

(È approvato).

Art. 34.

Ogni rivendita, che si trovi in concessione gratuita per effetto di leggi anteriori a quella del 3 febbraio 1901, n. 50, al verificarsi della vacanza potrà venir conferita al suo esercente effettivo: a vita se egli la conduca da non meno di quindici anni; per un solo novennio se la conduca da sei anni almeno, senza interruzione in entrambi i casi.

Ogni rivendita, già in concessione gratuita per effetto di leggi anteriori a quella del 3 febbraio 1901 ed attualmente in gestione provvisoria, potrà venir conferita al gestore provvisorio: a vita se conti non meno di 15 anni di gerenza provvisoria: